

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRESIDENZA

A tutti i Magistrati togati ed onorari ai Giudici di Pace di Reggio Calabria

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Reggio Calabria

ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine
degli Avvocati del Distretto

ai Presidenti delle Camere Penali e Civili del
Distretto

al Dirigente Amministrativo

a tutto il Personale di Cancelleria del Tribunale e
dell'Ufficio dei Giudici di Pace

e
p.c. Al Presidente della Corte di Appello di Reggio
Calabria

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio
Calabria

DECRETO N. 1091 | 2020

Visto l'art.36 del D.L. 8 aprile 2020 n.23 relativo a "Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare" a tenore del quale il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art.83 commi 1 e 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 è prorogato all'11 maggio 2020;

rilevato che la stessa norma, nel differire al 12 maggio le misure organizzative del Dirigente dell'Ufficio di cui al comma 6 dell'art.83 del D.L.18/2020, ha previsto al comma 2 la deroga relativamente ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art.304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;

richiamato il proprio provvedimento n.959/2020 con cui, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 18/2020, è stato disposto il differimento d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 di tutti i processi civili e penali;

rilevato che il differimento d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 non opera nei seguenti casi:

SETTORE CIVILE

- a) Cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- b) Procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- c) Procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- d) Procedimenti di cui all'art.35 della legge 23 dicembre 1978 n.833 (TSO);
- e) Procedimenti di cui all'art. 12 della L. 194 del 22 maggio 1978 (interruzione volontaria della gravidanza);
- f) Procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- g) Procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- h) Procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 c.p.c.;
- i) Procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Nell'ipotesi di cui alla lett.i) la dichiarazione di urgenza del procedimento sarà fatta, per le cause già iniziate, con provvedimento non impugnabile del giudice istruttore o del presidente del collegio su istanza di parte da depositarsi a mezzo PCT; per i procedimenti non ancora iniziati e in corso di iscrizione sarà fatta dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato, sempre su istanza di parte inoltrata alle PEO del settore di competenza, con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso

SETTORE PENALE

- a) I procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- b) Procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.p.;
- c) Procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

- d) Procedimenti in cui i detenuti in relazione ai fatti contestati nel processo, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda nei seguenti casi:
- 1) Procedimenti a carico di persone detenute ai sensi dell'art.51 ter della legge 354 del 26 luglio 1975;
 - 2) Procedimenti in cui sono applicate misure cautelari, coercitive, interdittive e anche reali o di sicurezza;
 - 3) Procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
 - 4) Procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art.392 c.p.p.. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato non impugnabile.

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art.36 del D.L.23/2000, il differimento d'ufficio a data successiva all'11 maggio non operi neanche per i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art.304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020, i quali pertanto dovranno essere trattati anche senza richiesta degli interessati;

Ritenuto che appare necessario, al fine di garantire la tempestiva prenotazione dei collegamenti audiovideo per gli imputati che partecipano a distanza con le modalità di cui all'art. 146 bis disp.att.c.p.p. nonché l'espletamento di ogni altro adempimento propedeutico alla celebrazione dell'udienza, specie in ragione della ridotta presenza del personale di cancelleria (limitata ai presidi per le udienze e per gli altri adempimenti urgenti), per come concordato per le vie brevi con i COA del Distretto, invitare i difensori a comunicare, agli indirizzi PEC delle Sezioni dinanzi alle quali pendono i procedimenti (per la Sezione GIP/GUP: gippup.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it; per la Sezione dibattimento: dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it; per la Sezione Misure di Prevenzione e Corte di Assise ad entrambi i seguenti indirizzi: assise.penale.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it PEO

misureprevenzione.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it) almeno tre giorni prima dell'udienza prefissata, nei procedimenti espressamente elencati all'art.83, lett.b) D.L. 18/2020 per i quali la celebrazione dell'udienza è condizionata alla esplicita richiesta degli interessati, la loro volontà o quella dei loro assistiti a che si proceda;

rilevato che in materia di impugnazioni relative a misure cautelari personali o reali e a misure di sicurezza non detentive applicate in via provvisoria, qualora il detenuto, l'imputato o il difensore non chiedano espressamente che si proceda, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 d.l. n. 18/20, opera la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli per la richiesta degli atti all'autorità procedente e per la decisione, e che le udienze già fissate saranno rinviate d'ufficio salvo che:

- la richiesta espressa di trattazione in deroga, di cui all'art. 83 co. 3 lett. b d.l. cit., venga formulata nell'atto d'impugnazione; - nei procedimenti in cui è stato già notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale, la richiesta venga presentata, giusta interlocuzione con i COA del Distretto, entro tre giorni prima della data dell'udienza; - per le impugnazioni già pendenti alla data del 9 marzo 2020, in relazione alle quali non sia stata ancora fissata l'udienza camerale, sarà onere della parte interessata avanzare tempestiva richiesta di trattazione, al fine di non incorrere nella sospensione dei termini procedurali.

Al fine di prevenire assembramenti nelle cancellerie e in linea con l'obiettivo di evitare spostamenti delle persone, in ossequio alle previsioni di cui al DPCM 9 marzo 2020, nel periodo 16 aprile — 11 maggio 2020 sarà eccezionalmente consentita la presentazione delle impugnazioni cautelari innanzi al tribunale della libertà (riesami ed appelli), e con esplicita esclusione dei ricorsi alla Corte di Cassazione, tramite invio all'indirizzo pec riesame.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it, fermo restando che gli effetti processuali dell'impugnazione, ai fini del decorso del termine per la richiesta degli atti all'autorità procedente e per la decisione (sempre che non operi la sospensione di cui al comma 2 dell'art. 83 d.l. n. 18/20), si produrranno dalla data di ricezione e stampa a cura del personale di cancelleria del documento trasmesso per via telematica;

richiamato il protocollo distrettuale per la celebrazione delle udienze ai sensi dell'art.83 comma 12 del D.L.18/2020 e le Disposizioni attuative concordate con la Procura della Repubblica ed i rappresentanti dei C.O.A. e le Camere penali di Reggio Calabria, Palmi e Locri per la specifica regolamentazione delle modalità di celebrazione delle udienze mediante collegamento da remoto ai sensi del comma 12 dell'art.83 D.L. 18/2020 che autorizzano i magistrati dell'Ufficio ad effettuare le udienze penali con tali modalità;

ritenuto che, nel periodo di sospensione fino all'11 maggio 2020 e relativamente all'attività giudiziaria non sospesa, al fine di assicurare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e delle prescrizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per prevenire il rischio di contagio epidemico, occorre prorogare il decreto n.865/2020 del 9/03/2020;

ritenuto che, al fine di assicurare la trattazione dei processi nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie per la prevenzione del contagio, la trattazione dei processi non sospesi dovrà effettuarsi per fasce orarie, e le udienze non potranno protrarsi oltre le ore 14,00 ove la celebrazione non avvenga da remoto, con autorizzazione dei magistrati al differimento dei processi già fissati ove non trattabili nei suddetti limiti orari;

ritenuto che nel caso di processi con pluralità di parti e difensori, ove l'aula di celebrazione non consenta il prescritto distanziamento sociale, si dovrà trasferire la celebrazione in aula con spazi adeguati, o in mancanza celebrare attraverso il sistema della multivideoconferenza con più aule dello stesso Tribunale collegate tra loro;

tutto ciò premesso

DISPONE

In ottemperanza all'art.36 comma I del D.L. 23/2020 il rinvio d'ufficio di tutti i procedimenti civili e penali, ad eccezione di quelli specificamente individuati dall'art.83 comma 3^o lett. a), b) e c) del D.L. 18/2020, e di quelli di cui all'art.36 comma II del D.L.23/2020, a data successiva all'11 maggio 2020, da individuarsi, per i singoli procedimenti, a cura dei magistrati assegnatari che provvederanno con autonomo decreto

DISPONE

La proroga del decreto 865 del 9.03.2020

DISPONE

Che le notifiche dei decreti di rinvio dei processi penali di cui al superiore punto vengano effettuate tramite il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali

DISPONE

La celebrazione dei processi di cui all'art.83 comma 3^o lett.b) del D.L. 18/2020 nell'ipotesi in cui i difensori o imputati o detenuti o proposti abbiano comunicato a mezzo PEC la richiesta di trattazione tre giorni prima dell'udienza giusta interlocuzione con i COA del Distretto

Riserva l'adozione di ulteriore regolamentazione per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 secondo le modalità di cui all'art.83 c.6 D.L. 18/2020.

Dispone che il presente provvedimento sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale. Reggio Calabria, 15.04.2020

Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia ARENA
